



TRIBUNALE DI RIETI

N. Prot. a margine

Ai comuni del circondario di Rieti
e p.c ai dipendenti delle
Cancellerie della Volontaria Giurisdizione
e del Contenzioso Civile
Sede

Oggetto: obbligatorietà del deposito telematico degli atti

Con la presente si richiama l'attenzione dei Comuni del Circondario sulla disciplina del deposito telematico degli atti processuali e dei documenti nei procedimenti civili pendenti dinanzi a questo Tribunale.

L'art. 196-quater delle disposizioni per l'attuazione del c.p.c., introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 e modificato dal d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, prevede che il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte del pubblico ministero, dei difensori e dei soggetti nominati o delegati dall'Autorità giudiziaria abbia luogo esclusivamente con modalità telematiche. La disposizione è vigente, per i procedimenti dinanzi al Tribunale, dal 1° gennaio 2023 ai sensi dell'art. 35, comma 2, del d.lgs. 149/2022, e si applica anche ai procedimenti già pendenti a tale data; dal 28 febbraio 2023 essa opera altresì nei confronti dei dipendenti di cui le pubbliche amministrazioni si avvalgono, nei casi consentiti dalla legge, per stare in giudizio personalmente.

L'obbligo riguarda pertanto anche i Servizi sociali, gli Uffici minori, gli Uffici di stato civile, la Polizia locale e ogni altro ufficio comunale che, nell'ambito di procedimenti pendenti, sia nominato o delegato dall'Autorità giudiziaria a svolgere accertamenti ovvero a trasmettere relazioni, atti o documentazione di natura processuale.

Poiché l'obbligo è già operativo, le trasmissioni di atti processuali e documenti effettuate tramite posta elettronica certificata o con modalità diverse da quelle previste per il deposito telematico non costituiscono validi depositi, ferma restando ogni diversa valutazione dell'Autorità giudiziaria nei singoli procedimenti.

A far data dal 14 settembre 2026 le Cancellerie di questo Tribunale non potranno pertanto dare seguito alle trasmissioni non conformi.

I Comuni che non vi abbiano ancora provveduto sono invitati a completare entro tale termine gli adempimenti previsti dall'art. 8 del d.m. 21 febbraio 2011, n. 44, secondo la procedura illustrata nella scheda pratica pubblicata sul Portale dei Servizi Telematici del Ministero della giustizia al seguente link https://pst.giustizia.it/PST/it/dettaglio_schede_utente.page?contentId=ACC532&modelId=12, accessibile anche tramite il QR code riportato di seguito.



Il deposito con modalità non telematiche è ammesso, ai sensi dell'art. 196-quater, comma 4, disp. att. c.p.c., quando sussista una situazione di urgenza e il direttore generale per i servizi informativi automatizzati del Ministero della giustizia certifichi il mancato funzionamento dei sistemi informatici del dominio giustizia, previa autorizzazione del capo dell'ufficio; la certificazione è pubblicata sul Portale dei Servizi Telematici. Resta inoltre ferma la facoltà del giudice di ordinare, quando necessario ai fini della decisione e con specifica indicazione della ragione, il deposito di singoli atti o documenti su supporto cartaceo.

Rieti, 16 luglio 2026

IL PRESIDENTE
Dott. Gian Luca Soana

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
Dott. Luca Wulzer